

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA su PROCESSO CIVILE

L'Organismo Congressuale Forense, in occasione dell'incontro avvenuto lo scorso 11 gennaio al Ministero della Giustizia, ha predisposto e consegnato al Capo di Gabinetto del Ministro, Dr. Alberto Rizzo, una nota dettagliata sul tema della riforma del processo civile, nella quale sono riportati i numerosi articoli del codice processuale oggetto di riforma, le principali criticità e alcune proposte di modifica, ovvero di soppressione.

E' una riforma che l'Avvocatura non ha chiesto, ma che ha provato a condividere e modificare, portando all'attenzione del Governo le mozioni approvate nei diversi Congressi forensi: qualche proposta è stata recepita, non tutte purtroppo, e alcune norme contestate sono state confermate e peggiorate.

Ormai la proposta di riforma è diventata legge con il combinato disposto della legge delega n. 206/2021 e del decreto legislativo n. 149/2022 e, pur confermando le critiche e le proposte di modifica, con questa dobbiamo confrontarci.

L'anticipazione dell'entrata in vigore della riforma del rito civile, disposta dall'art. 1, comma 380 della legge di bilancio per il 2023 e la contestuale approvazione dell'art. 8 del c.d. decreto milleproroghe (D.l. 29 dicembre 2022, n. 198) entrato in vigore il 30 dicembre 2022 dedicato ai termini in materia di giustizia, con il quale numerose disposizioni già oggetto del decreto milleproroghe 2021 (in gran parte previsioni adottate nel periodo pandemico) sono state ulteriormente prorogate per il 2023, hanno acuito le problematiche e criticità già segnalate, creandone ulteriori.

Con il documento si vuole dare un contributo sulle principali modifiche con le quali ci dobbiamo confrontare, già da oggi e nell'immediato futuro, evidenziando criticità e proposte.

Nel documento è stata seguita la traccia del D.LGS. 149/2022 ed in particolare dei diversi commi dell'art. 3 che sono intervenuti per:

- *Modificare la competenza del giudice di pace (pag.2)*
- *Introdurre ulteriori ipotesi di responsabilità processuale (pag. 3)*
- *Introdurre un generale principio di chiarezza e sinteticità degli atti (pag. 4)*
- *Stabilizzare le previsioni dell'udienza mediante collegamenti audiovisivi e delle udienze cartolari (pag. 5)*

- *Inserire l'obbligo di eseguire la notificazione esclusivamente a mezzo della posta elettronica certificata (pag. 6)*
- *Riformare interamente il processo di cognizione di primo grado, dalla fase introduttiva alla fase decisoria, introducendo anche il cd "procedimento semplificato di cognizione" (pag.11)*
- *Riformare in parte il giudizio di appello (pag. 28)*
- *Riformare, per l'ennesima volta il giudizio di cassazione, riducendo sempre più la possibilità di adire la S.C. e la partecipazione all'udienza pubblica, introducendo una nuova ipotesi di revocazione e il rinvio pregiudiziale da parte dei giudici di merito (pag. 35)*
- *Problematiche del deposito telematico (pag. 44)*

In occasione dell'incontro con i rappresentanti del Ministero e del DGSIAN avvenuto sempre lo scorso 11 gennaio, è stata avanzata anche la richiesta di realizzare al più presto un'unica piattaforma per i depositi telematici uguale per tutte le procedure giudiziali, che preveda una upload fornita gratuitamente dal Ministero, che consenta il caricamento diretto degli atti e dei documenti, con attività differenti a seconda del tipo di processo (civile, penale, amministrativo e tributario) ma con identico e semplificato lay-out dei comandi, che consenta agli Avvocati di effettuare tali attività in modo agevole e ricevendo immediatamente il riscontro da parte della Cancelleria con attestazione del rispetto dei termini processuali: richiesta contenuta in numerose mozioni del recente Congresso Forense di Lecce (mozioni nn. 1, 7, 22, 35, 70 e 157), approvate con il 93 % dei voti dei delegati. È stata altresì richiesta la limitazione delle ipotesi di sospensione e interruzione del sistema per manutenzione ed aggiornamento, intervenute con eccessiva continuità, per tempi sempre più lunghi e senza preavviso.

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA
NOTA OCF
Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

ARTICOLI CODICE PROCEDURA CIVILE ANTE RIFORMA	ARTICOLI CODICE PROCEDURA CIVILE POST RIFORMA	CRITICITA'	PROPOSTE
<p>COMPETENZA GIUDICE DI PACE [ART. 3, COMMA 1, D.LGS. 149/2022]</p> <p>Art. 7 c.p.c. "Competenza del giudice di pace". Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro. È competente qualunque ne sia il valore: 1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; 2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case; 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità; 3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.</p>	<p>Art. 7 c.p.c. "Competenza del giudice di pace". Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro. È competente qualunque ne sia il valore: 1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; 2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case; 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità; 3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.</p>	<p>La competenza per valore del Giudice di Pace viene elevata per le cause relative a beni mobili fino a € 10.000 euro e per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti fino a € 25.000. L'ufficio del Giudice di Pace sconta il grave ritardo nell'attuazione del PCT e la cronica carenza di organici (per il personale amministrativo stimata al 45%).</p>	<p>La nuova soglia di competenza (che entrerebbe in vigore il primo marzo 2023) non può entrare in vigore se non dopo il completamento e l'adeguamento della pianta organica di giudici e cancellieri degli uffici del Giudice di Pace e dopo la piena attuazione del PCT presso gli uffici del Giudice di Pace. Vanno ampliate quanto prima le risorse organiche e di personale del Giudice di Pace e ripensato, a breve termine, il loro ruolo e funzione, ma anche le modalità di selezione, in considerazione dell'aumento delle competenze.</p>
<p>RESPONSABILITÀ AGGRAVATA [ART. 3, COMMA 6, D.LGS. 149/2022] Art. 96 c.p.c.</p>	<p>Art. 96 c.p.c.</p>		

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA
NOTA OCF
Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

<p>Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.</p> <p>Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.</p> <p>In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.</p>	<p>Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.</p> <p>Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.</p> <p>In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.</p> <p>Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000.</p>	<p>L'introduzione di nuove ipotesi di responsabilità limita l'esercizio del diritto di difesa e crea una situazione di disagio nel rapporto fra avvocato e cliente con gravi rischi di responsabilità civile non motivata da reali inadempimenti o negligenze del legale.</p>	<p>La disposizione va abrogata o comunque riformata, limitandone l'operatività ai soli casi previsti dai primi due commi dell'art. 96 c.p.c. La sanzione non deve operare in modo automatico e a favore della cassa delle ammende, ma disposta dal giudice e solo in caso di effettivo pregiudizio e a favore della parte processuale.</p> <p>Se non abrogato, nel quarto comma il termine "condanna" va sostituito da "può condannare", ove ricorrano particolari condizioni di gravità nel comportamento processuale della parte, prevedendosi in tale ipotesi una motivazione del provvedimento.</p>
<p align="center">PRINCIPIO DI CHIAREZZA E SINTETICITÀ DEGLI ATTI [ART. 3, COMMA 9 E ART. 4, COMMA 3, D.LGS. 149/2022]</p> <p>Art. 121 c.p.c. "Libertà di forme". Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.</p>	<p>Art. 121 "Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti". Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.</p>	<p>Come norma di principio può essere accettata, soprattutto ove rivolta a tutte le parti del processo (compresi i magistrati); il rischio è che in base a siffatto principio possano essere inserite cause di inammissibilità (anche surrettizie</p>	<p>Va chiarita la portata della norma e confermata la vigenza del principio di libertà di forme e di discrezionalità delle difese, per evitare eccessiva discrezionalità. Va sancito espressamente che non può essere prevista in nessun</p>

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA
NOTA OCF
Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

	Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.	mediante predisposizione di moduli informatici con campi a numero limitato di caratteri) degli atti (soprattutto nelle impugnazioni) che non sarebbero accettabili.	caso l'inammissibilità dell'atto in ipotesi di mancato rispetto del principio di sinteticità. Particolare attenzione va posta alle ipotesi di introduzione di schemi di atti telematici, materia che, più che altre, va previamente concordata con magistratura e avvocatura. In nessun caso devono essere introdotti modelli informatici per la redazione degli atti con campi, destinati all'inserimento dei contenuti degli atti, che siano limitati nel numero dei caratteri.
<p align="center">STABILIZZAZIONE DELL'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI E DELLE UDIENZE CARTOLARI [ART. 3, COMMA 10, D.LGS. 149/2022] Artt. 127 – 127 bis e 127 ter</p> <p>Art. 127 c.p.c. "Direzione dell'udienza". L'udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio. Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.</p>	<p>Art. 127 c.p.c. "Direzione dell'udienza". L'udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio. Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente. Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte.</p>	<p>Non tutti i Tribunali sono attrezzati e la applicazione della norma è stata rimessa alla buona volontà del singolo magistrato. Il Giudice ha discrezionalità piena nel disporre la celebrazione della udienza in remoto e le parti non hanno possibilità di intervento nella scelta. Non è sufficiente la previsione che il Giudice, nel decidere sull'ammissibilità della domanda della parte di celebrare il processo con la presenza delle parti, debba provvedere tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza.</p>	

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA
NOTA OCF
Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

	<p>Art. 127-bis "Udienza mediante collegamenti audiovisivi". Lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza.</p> <p>Art. 127-ter "Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza". L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio</p>	<p>I termini assegnati al Giudice per comunicare la scelta alle parti sono insufficienti (solo quindici giorni), con intuibili disagi per gli avvocati che debbano partecipare ad udienze in Fori lontani dal proprio e che si trovino, invece, improvvisamente la udienza "dirottata" in remoto.</p> <p>UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA La commissione Luiso aveva previsto una eccezione per l'utilizzo della trattazione scritta, ovvero la prima udienza di comparizione delle parti (ciò in quanto le parti convenute o resistenti potrebbero non essere costituite prima dell'udienza). Nel testo approvato è scomparsa tale previsione, che invece tendeva a restituire alla prima udienza una centralità e una essenzialità oggi eliminate. La norma appare contraddittoria con la previsione dell'art. 183 c.p.c. laddove viene disposto</p>	<p>UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI Prevedere che in ogni Tribunale vi sia una o più sale di udienza attrezzate per il collegamento in remoto. Occorre eliminare la discrezionalità del magistrato nel disporre la modalità mista di trattazione. Si propone di anticipare ulteriormente il termine entro il quale il giudice può disporre la trattazione in remoto fino a trenta giorni precedenti la udienza.</p> <p>UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA Al fine di garantire il principio del contraddittorio, è indispensabile che venga prevista la fissazione di due termini, uno per le note scritte e un altro per la replica (considerato che la trattazione scritta sostituisce l'udienza in presenza, ove è possibile un contraddittorio pieno). Gli Avvocati hanno per primi il "polso" della vicenda: sicché apparirebbe rispondente ad esigenze di speditezza ripristinare la norma previgente (art. 221, comma 4, d.l. 34/2020), secondo cui "Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione</p>
--	--	--	--

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA
NOTA OCF
Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

	<p>non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.</p> <p>Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.</p> <p>Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.</p>	<p>l'obbligo della comparizione personale delle parti.</p> <p>Non si può non ritenere che il confronto tra le parti costituisca la essenza del processo ed è, esso stesso, strumento deflattivo: alla udienza in presenza le parti possono spiegare le proprie ragioni in contraddittorio e l'organo giudicante può raggiungere piena cognizione dei fatti di causa. Oggi la fissazione della trattazione scritta è a discrezionalità assoluta del magistrato, così come è assolutamente discrezionale la delibazione della "opposizione" al provvedimento di fissazione, finalizzato alla richiesta della udienza in presenza.</p> <p>Non sono assegnati al Giudice tempi certi per comunicare la scelta alle parti, con intuibili disagi per gli Avvocati che debbano programmare di partecipare ad udienze in Fori lontani dal proprio e che si trovino, invece, improvvisamente la udienza sostituita dalla trattazione scritta.</p>	<p>orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento", al posto della norma odierna che prevede, sempre nei cinque giorni, che la parte costituita possa "opporci".</p> <p>Appare opportuno stabilire che il giudice sia tenuto a fissare l'udienza in presenza anche se l'istanza proviene da una sola parte.</p> <p>Ancora, sarebbe auspicabile la indicazione specifica delle udienze per le quali sia possibile la trattazione scritta, oltre alla previsione del nuovo art. 189 c.p.c. che la prescrive per la precisazione delle conclusioni.</p> <p>La trattazione scritta può essere prevista per il processo esecutivo presso terzi che, nella stragrande maggioranza dei casi, si riduce alla sola udienza di assegnazione.</p> <p>Sarà sufficiente replicare la previsione dell'art. 127 bis c.p.c., anticipando ulteriormente il termine entro il quale il giudice può disporre la trattazione scritta ai trenta giorni precedenti la udienza.</p>
<p>OBBLIGO DI ESEGUIRE LA NOTIFICAZIONE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA [ART. 3, COMMA 11, D.LGS. 149/2022]</p> <p>Art. 137 c.p.c. "Notificazioni". Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere. L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna</p>	<p>Art. 137 c.p.c. "Notificazioni". Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere. L'ufficiale giudiziario o l'avvocato esegue la notificazione mediante</p>	<p>Viene richiesta l'asseverazione della avvenuta notifica e della sua regolarità da parte dell'avvocato notificante, obbligato ad utilizzare solo la notifica telematica. In realtà non sembra trattarsi di una asseverazione vera e propria, ma di una semplice attestazione di</p>	<p>Non si può gravare dell'onere di asseverazione il notificante.</p> <p>Va prevista la possibilità di utilizzare gli strumenti tradizionali, notifica per posta o a mani da parte dell'Ufficiale Giudiziario, ogni qualvolta si ritenga necessario, opportuno o</p>

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA

NOTA OCF

Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

<p>al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.</p> <p>Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.</p> <p>Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.</p> <p>Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.</p>	<p>consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.</p> <p>Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.</p> <p>Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.</p> <p>Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136. L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge.</p>	<p>una situazione di fatto, ma è necessario sia fatta chiarezza, onde evitare interpretazioni errate e lesive dei diritti delle parti.</p> <p>Si impone agli avvocati, in via esclusiva, per i destinatari con obbligo di domicilio digitale (imprese e professionisti) o che abbiano adottato un domicilio digitale, la notifica tramite pec di atti giudiziali o stragiudiziali, con esclusione di ogni altra modalità di notifica.</p>	<p>anche solo preferibile per scelta processuale.</p> <p>Va prevista la possibilità di lasciare la scelta alla discrezionalità del notificante che, in relazione al caso di specie, anche solo per scelta processuale, stanti le diverse e varieguate peculiarità delle situazioni, deve poter valutare, autonomamente, quale modalità notificatoria adottare, anche in considerazione della delicatezza dell'adempimento, che incide sulla corretta instaurazione del contraddittorio (ad esempio la notifica del precetto tramite ufficiale giudiziario potrebbe rivelare che il debitore non ha più la sede all'indirizzo conosciuto e ciò potrebbe evitare la richiesta di pignoramento in un luogo nel quale l'Ufficiale Giudiziario non troverebbe alcun bene da pignorare).</p>
--	--	---	--

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA
NOTA OCF
Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

<p>Art. 139 c.p.c. "Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio". Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata. Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave</p>	<p>L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.</p> <p>Art. 139 c.p.c. "Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio". Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, nella relazione di notificazione e dà notizia al destinatario</p>		
---	---	--	--

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA

NOTA OCF

Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

<p>mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci. Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.</p>	<p>dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata. Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci. Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.</p>		
<p>Art. 147 c.p.c. "Tempo delle notificazioni". Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.</p>	<p>Art. 147 c.p.c. "Tempo delle notificazioni". Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21. Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari. Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.</p>		
<p>Art. 149-bis c.p.c. "Notificazione a mezzo posta elettronica". Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.</p>	<p>Art. 149-bis c.p.c. "Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario". L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa</p>	<p>La previsione del terzo comma non è chiara e non da adeguata certezza alla parte notificante, essendo rimessa ad attività di terzi non verificabile e sovente non efficiente</p>	<p>E' necessario, per evitare disparità di previsione con l'ipotesi della notifica a mezzo PEC dell'avvocato e quindi i conseguenti dubbi interpretativi, integrare il terzo comma dell'art. 149 bis (La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il</p>

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA

NOTA OCF

Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

<p>Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.</p> <p>La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.</p> <p>L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.</p> <p>Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegati, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.</p> <p>Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.</p>	<p>estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p> <p>Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.</p> <p>La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.</p> <p>L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.</p> <p>Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegati, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare,</p>	<p>documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario), indicando che il momento di perfezionamento della notifica è quello del ricevimento della pec di accettazione per il richiedente e quello della pec di consegna per il destinatario.</p>
---	---	---

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA
NOTA OCF
Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

	<p>concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.</p> <p>Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.</p>		
<p>FASE INTRODUTTIVA DEL GIUDIZIO DI COGNIZIONE DINANZI AL TRIBUNALE [ART. 3, COMMA 12, D.LGS. 149/2022]</p> <p>Art. 163 c.p.c. "Contenuto della citazione".</p> <p>La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.</p> <p>Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.</p> <p>L'atto di citazione deve contenere:</p> <p>1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;</p> <p>2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con</p>	<p>Art. 163 c.p.c. "Contenuto della citazione".</p> <p>La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.</p> <p>Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.</p> <p>L'atto di citazione deve contenere:</p> <p>1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;</p> <p>2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio</p>	<p>Artt. da 163 a 171 ter c.p.c.</p> <p>La riforma ha inteso modificare notevolmente la fase introduttiva del processo di cognizione, al fine di velocizzare il processo civile, obiettivo di difficile raggiungimento.</p> <p>La nuova impostazione, infatti, prevede che il Giudice Istruttore, entro 15 giorni dalla costituzione del convenuto, abbia raggiunto una tale conoscenza della causa da poter adottare i provvedimenti previsti dal nuovo art. 171bis. Le carenze di organico, sia per quanto riguarda i giudici che il personale amministrativo e il conseguente attuale carico di lavoro dei magistrati (specialmente presso alcuni Tribunali), non consentirà una efficace applicazione della riforma, traducendosi, di fatto, in un allungamento dei termini dei processi.</p> <p>Criticità più puntuali si ravvedono, poi:</p> <p>(i) nella nuova formulazione dell'articolo 167, laddove si introduce la specificazione che il</p>	<p>A fronte dell'impianto generale della riforma sul punto, si ritiene che l'entrata in vigore delle norme in esame vada posticipata e subordinata ad una concreta ed effettiva implementazione degli organici dei Tribunali, in modo da renderla concretamente operativa.</p> <p>Solo in tal modo, infatti, potrà risultare efficace per il raggiungimento delle finalità che si è posta.</p> <p>In mancanza, il sicuro risultato sarà quello di una ulteriore dilatazione dei tempi dei processi. Con riferimento all'articolo 167 c.p.c., si propone un ritorno alla formulazione originaria già ben nota e oggetto di interventi giurisprudenziali di chiarimento.</p> <p>Per quanto attiene l'art. 171-bis, si propone l'inserimento di una previsione di perentorietà del termine quanto meno sotto il profilo della valutazione dell'operato dei magistrati.</p> <p>Per quanto riguarda la costituzione in giudizio dell'attore (art. 165): in un sistema che prevede la costituzione</p>

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA
NOTA OCF
Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

<p>l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;</p> <p>3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;</p> <p>4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;</p> <p>5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;</p> <p>6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata</p> <p>7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167.</p> <p>L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 ss.</p>	<p>che ne ha la rappresentanza in giudizio;</p> <p>3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;</p> <p>3-bis) l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;</p> <p>4) l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;</p> <p>5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;</p> <p>6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;</p> <p>7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato</p> <p>L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 ss.</p>	<p>convenuto debba prendere posizione in modo chiaro e specifico: tale troppo generica locuzione condurrà a una eccessiva discrezionalità del giudice, nonché in un appesantimento degli atti difensivi a discapito della sinteticità degli stessi;</p> <p>(ii) nell'art. 171-bis c.p.c., nella parte in cui non si prevede la perentorietà dei termini concessi al G.I. per le verifiche preliminari e le relative pronunce.</p>	<p>telematica (e la maggior parte delle notifiche avverrà in via telematica), prevedere che l'attore debba costituirsi depositando "l'originale" dell'atto di citazione appare fuorviante ed inesatto. Si propone la sostituzione della parola "originale" con la parola "copia"</p> <p>Va anche valutata la possibilità di ampliare i termini per le memorie precedenti la prima udienza.</p>
--	---	---	--

**SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA
NOTA OCF
Gruppo di Lavoro "Processo Civile"**

<p>Art. 163-bis c.p.c. "Termini per comparire". Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce all'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma. Se il termine assegnato dall'attore eccede il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente.</p>	<p>Art. 163-bis c.p.c. "Termini per comparire". Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di centoventi giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero. Se il termine assegnato dall'attore eccede il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente. In questo caso i termini di cui all'articolo 171-ter decorrono dall'udienza così fissata.</p>		
<p>Art. 164 c.p.c. "Nullità della citazione". La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello</p>	<p>Art. 164 c.p.c. "Nullità della citazione". La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se</p>		

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA

NOTA OCF

Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

<p>stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163.</p> <p>Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.</p> <p>La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.</p> <p>La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.</p> <p>Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.</p> <p>Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi del secondo comma</p>	<p>manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163.</p> <p>Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.</p> <p>La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.</p> <p>La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.</p> <p>Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.</p> <p>Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi del secondo comma dell'articolo 171-bis e si applica l'articolo 167.</p>		
--	---	--	--

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA
NOTA OCF
Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

<p>dell'art. 183 e si applica l'articolo 167.</p> <p>Art. 165 c.p.c. "Costituzione dell'attore". L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale. Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.</p> <p>Art. 166 c.p.c. "Costituzione del convenuto". Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-bis, quinto comma, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui</p>	<p>Art. 165 c.p.c. "Costituzione dell'attore". L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale o indicare l'indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica. Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.</p> <p>Art. 166 c.p.c. "Costituzione del convenuto". Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, depositando la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.</p>		
---	---	--	--

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA
NOTA OCF
Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

<p>all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.</p> <p>Art. 167 c.p.c. "Comparsa di risposta". Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione. Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269.</p> <p>Art. 168-bis c.p.c. "Designazione del giudice istruttore". Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione al ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso</p>	<p>Art. 167 c.p.c. "Comparsa di risposta". Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione. Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269.</p> <p>Art. 168-bis c.p.c. "Designazione del giudice istruttore". Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede</p>		
--	--	--	--

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA
NOTA OCF
Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

<p>all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore.</p> <p>La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente.</p> <p>Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo.</p> <p>Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.</p> <p>Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza.</p> <p>Art. 171 c.p.c. "Ritardata costituzione delle parti".</p> <p>Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'articolo 307, primo e secondo comma.</p> <p>Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167. La parte che non si costituisce</p>	<p>nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore.</p> <p>La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente.</p> <p>Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore.</p> <p>Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.</p> <p>Art. 171 c.p.c. "Ritardata costituzione delle parti".</p> <p>Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'articolo 307, primo e secondo comma.</p> <p>Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167. La parte che non si costituisce entro il termine di cui all'articolo 166 è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore,</p>		
---	--	--	--

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA
NOTA OCF
Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

<p>neppure in tale udienza è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291.</p>	<p>salva la disposizione dell'articolo 291.</p> <p>Art. 171-bis c.p.c. "Verifiche preliminari". Scaduto il termine di cui all'articolo 166, il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo e quinto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all'articolo 171 ter.</p> <p>Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati all'articolo 171-ter.</p> <p>Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati all'articolo 171-ter.</p> <p>Il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.</p> <p>Art. 171-ter c.p.c. "Memorie integrative". Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:</p> <p>1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183,</p>		
--	--	--	--

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA
NOTA OCF
Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

	<p>proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;</p> <p>2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;</p> <p>3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.</p>		
<p align="center">ORDINANZE PROVVISORIE DI ACCOGLIMENTO E DI RIGETTO [ART. 3, COMMA 13, LETTERA D) D.LGS. 149/2022]</p> <p>Art. 182 c.p.c. "Difetto di rappresentanza o di autorizzazione".</p> <p>Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.</p> <p>Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio</p>	<p>Art. 182 c.p.c. "Difetto di rappresentanza o di autorizzazione".</p> <p>Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.</p> <p>Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di</p>		

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA

NOTA OCF

Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

<p>che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.</p>	<p>assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione</p>		
<p>Art. 183 c.p.c. "Prima comparizione delle parti e trattazione della causa". All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma. Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione. Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedere a norma dell'art. 185. Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza</p>	<p>Art. 183 c.p.c. "Prima comparizione delle parti e trattazione della causa". All'udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione le parti devono comparire personalmente. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 116, secondo comma. Salva l'applicazione dell'art. 187, il giudice, se autorizza l'attore a chiamare in causa un terzo fissa una nuova udienza a norma dell'art. 269, terzo comma. Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tenta la conciliazione a norma dell'art. 185. Se non provvede ai sensi del secondo comma il giudice provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, predispone, con ordinanza, il calendario delle udienze successive sino a quella di rimessione della causa in decisione, indicando gli incumbenti che verranno espletati in ciascuna di esse.</p>	<p>La obbligatoria comparizione personale delle parti prevista nella norma non si coordina con la possibilità per il Giudice di disporre l'udienza da remoto o in modalità cartolare ex art 127 e 127 bis, cosicché le norme appaiono contraddittorie.</p>	<p>In sede di decreti attuativi è necessario coordinare meglio i relativi passaggi delle operazioni da compiere prima dell'udienza e all'udienza di comparizione, avendo come riferimento primario il rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.</p>

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA
NOTA OCF
Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

<p>della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.</p> <p>Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:</p> <p>1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;</p> <p>2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;</p> <p>3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.</p> <p>Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni.</p> <p>Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi</p>	<p>L'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi è fissata entro novanta giorni. Se l'ordinanza di cui al primo periodo è emanata fuori udienza, deve essere pronunciata entro trenta giorni.</p> <p>Se con l'ordinanza di cui al quarto comma vengono disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi, nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere a norma del terzo comma ultimo periodo.»</p>		
--	---	--	--

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA
NOTA OCF
Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

<p>nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma.</p> <p>Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma.</p>			
<p>Art. 183-bis c.p.c. "Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione".</p> <p>Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contrari</p>	<p>Art. 183-bis c.p.c. "Passaggio dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione".</p> <p>All'udienza di trattazione il giudice, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria e sentite le parti, se rileva che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e si applicano i commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 281-duodecies.</p>	<p>Il Giudice può disporre il mutamento al rito sommario sentite le parti e non più previo contraddittorio anche a mezzo di note scritte, come già previsto.</p>	<p>E' necessario riprendere la precedente previsione, poiché "sentite le parti" appare discrezionale e peraltro non chiaro nelle modalità applicative e decisionali.</p>
	<p>Art. 183-ter c.p.c. "Ordinanza di accoglimento della domanda".</p> <p>Nelle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti disponibili il giudice, su</p>	<p>Art. 183 ter c.p.c.</p> <p>L'ordinanza di accoglimento della domanda, nel caso in cui non sia reclamata o in cui il reclamo</p>	<p>E' necessario un ripensamento della norma: (i) per quanto attiene la possibile lesione del diritto del convenuto</p>

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA
NOTA OCF
Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

	<p>istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado può pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate. In caso di pluralità di domande l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte. L'ordinanza di accoglimento è provvisoriamente esecutiva, è reclamabile ai dell'articolo 669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite. L'ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile. In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue innanzi a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata.</p> <p>Art. 183-quater c.p.c. "Ordinanza di rigetto della domanda". Nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili, il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza di cui all'articolo 183, può pronunciare ordinanza di rigetto della domanda quando questa è manifestamente infondata, ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito di cui all'articolo 163, terzo comma, n. 3), e la nullità non è stata sanata o se, emesso l'ordine di rinnovazione della citazione o</p>	<p>venga respinto, ha carattere decisorio pur non assumendo efficacia di giudicato e non può essere ulteriormente impugnata. Quindi, si pone l'esigenza di una esaustiva e completa informativa al Cliente. Si rileva, inoltre, un possibile profilo di criticità nella mancata possibilità per il convenuto di ottenere una pronuncia di merito. Le norme di cui agli artt. 183 ter e quater, oltre che essere di dubbia legittimità costituzionale, possono portare ad un incremento del contenzioso, stante la riproponibilità della questione di merito in altri giudizi. D'altra parte, questo pericolo di incremento del contenzioso non può essere ovviato modificando le norme nel senso di fare acquistare efficacia di giudicato alle ordinanze senza poterle impugnare con i normali mezzi di impugnazione, pena la incostituzionalità delle norme stesse.</p>	<p>ad ottenere una pronuncia di merito, (ii) in un'ottica di maggiore semplicità e chiarezza, anche al fine del corretto rapporto avvocato/cliente.</p>
--	---	---	---

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA
NOTA OCF
Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

	<p>di integrazione della domanda, persiste la mancanza dell'esposizione dei fatti di cui al numero 4), terzo comma del predetto articolo 163. In caso di pluralità di domande l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrano per tutte.</p> <p>L'ordinanza che accoglie l'istanza di cui al primo comma è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite.</p>		
<p>FASE DECISORIA [ART. 3, COMMA 13, LETTERE L) E M) D.LGS. 149/2022]</p> <p>Art. 189 c.p.c. "Rimessione al collegio". Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'articolo 187, secondo e terzo comma. La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma.</p>	<p>Art. 189 c.p.c. "Rimessione al collegio". Il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, fissa davanti a sé l'udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori: 1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171 ter. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'articolo 187, secondo e terzo comma.</p>	<p>Ferme restando le considerazioni svolte con riferimento ai precedenti due argomenti (Fase introduttiva e Ordinanze Provvisorie) e alla opportunità di posticipare l'entrata in vigore delle novità legislative alla entrata in carica dei nuovi organici sia giudicanti che amministrativi, si evidenzia come nella nuova costruzione dell'articolo la fissazione dell'udienza appaia ultronea dal momento che, nel processo riformato, tutti gli adempimenti connessi alla decisione vengono compiuti in forma scritta, al di fuori dell'udienza.</p>	<p>Con riferimento alla nuova formulazione dell'art. 189, l'udienza per la remissione della causa al collegio per la decisione appare ultronea dal momento che il G.I., quando procede a norma dei primi tre commi dell'art. 187 o dell'art. 188, assegna i termini per la precisazione delle conclusioni, delle memorie e delle repliche in forma scritta, svuotando di fatto la predetta udienza. Non si ravvede pertanto l'utilità funzionale della predetta udienza.</p>

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA
NOTA OCF
Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

	<p>2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;</p> <p>3) un termine non superiore a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica</p> <p>La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma. All'udienza fissata ai sensi del primo comma la causa è rimessa al collegio per la decisione.</p>		
<p>PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE [ART. 3, COMMA 21 D.LGS. 149/2022]</p>	<p align="center">CAPO III-quater Del procedimento semplificato di cognizione</p> <p>Art. 281 - decies c.p.c. Ambito di applicazione Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato.</p> <p>Art. 281 – undecies c.p.c. Forma della domanda e costituzione delle parti La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163. Il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con</p>	<p>Vi è il fondato rischio di un'eccessiva estensione delle ipotesi di applicazione, con riduzione dell'esercizio dei diritti difensivi e del contraddittorio. Con l'abrogazione, a partire dal 30.06.2023, del Capo III Bis e quindi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c., che regolavano i procedimenti a cognizione sommaria, assistiamo ad una inversione del rapporti di genere a specie tra cognizione ordinaria e sommaria, laddove il Giudice, chiamato a svolgere le verifiche preliminari, avrà la facoltà di favorire il passaggio dal rito ordinario a quello semplificato ai sensi dell'art. 183 bis, facoltà che finora era prevista solo a contrario, nell'ambito del procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c., così accedendo con notevole discrezionalità al rito previsto ex art. 281 decies o procedimento semplificato di cognizione, che introduce un campo di limitate tutele difensive</p>	<p>È necessario prevedere il passaggio al rito di cognizione semplificata alle sole ipotesi in cui i fatti di causa non siano controversi e, quindi, non sia necessaria alcuna istruttoria, con articolata motivazione delle scelte del giudice; sarebbe altrimenti opportuno individuare un modello di facoltà o, comunque, l'accettazione processuale delle parti alla scelta del procedimento di cognizione semplificata, altrimenti rimesso ad una sommaria valutazione iniziale del giudice assegnatario.</p>

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA
NOTA OCF
Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

	<p>decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell'attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero.</p> <p>Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.</p> <p>Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma.</p> <p>Art. 281 – duodecies c.p.c.</p>	<p>e di riduzione delle garanzie del contraddittorio.</p>	
--	--	---	--

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA
NOTA OCF
Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

	<p>Procedimento</p> <p>Alla prima udienza il giudice se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171-ter. Nello stesso modo procede quando, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario.</p> <p>Entro la stessa udienza l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Il giudice, se lo autorizza, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. Se procede ai sensi del primo comma il giudice provvede altresì sulla autorizzazione alla chiamata del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma dell'articolo 281-undecies.</p> <p>Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti.</p> <p>Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a</p>		
--	---	--	--

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA
NOTA OCF
Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

	<p>dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria. Se non provvede ai sensi del secondo e del quarto comma e non ritiene la causa matura per la decisione il giudice ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione.</p> <p>Art. 281-terdecies c.p.c. Decisione Il giudice quando rimette la causa in decisione procede a norma dell'art. 281-sexies. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, procede a norma dell'articolo 275-bis. La sentenza è impugnabile nei modi ordinari.</p>		
<p>RIFORMA DEL GIUDIZIO DI APPELLO [ART. 3, COMMA 26 D.LGS. 149/2022]</p> <p>Art. 342 c.p.c. "Forma dell'appello". L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:</p> <p>1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis.</p>	<p>Art. 342 c.p.c. "Forma dell'appello". L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:</p> <p>1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato; 2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.</p>	<p>Nella riforma del giudizio di appello occorre tener conto anzitutto della grave situazione esistente, con udienze tenute a distanza di anni e rinvii spesso giustificati solo dai ruoli troppo carichi.</p> <p>Va altresì considerato che l'aumento delle competenze del Giudice di Pace comporterà un notevole aumento di giudizi di appello presso i Tribunali, anche per la comprensibile necessità di una pronuncia da parte di un giudice togato.</p> <p>Nel giudizio di appello le pronunce di inammissibilità vanno ridotte ai minimi indispensabili per dare una risposta, nel merito, alla domanda di giustizia che viene proposta. In tale prospettiva preoccupano le previsioni di chiarezza e sinteticità che possono provocare</p>	<p>E' necessario ripristinare la collegialità per le decisioni più rilevanti del giudizio ed eliminare le previsioni di inammissibilità e sanzioni per vizi formali e nelle ipotesi di rigetto della domanda di sospensione salvo gravi motivi (es. reiterazione infondata della domanda).</p>

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA

NOTA OCF

Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

<p>Art. 343 c.p.c. "Modo e termine dell'appello incidentale". L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166. Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa.</p>	<p>Art. 343 c.p.c. "Modo e termine dell'appello incidentale". L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349-bis, secondo comma. Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa.</p>	<p>dichiarazioni di inammissibilità dell'appello. Nella relazione illustrativa al Decreto Legislativo e nella nota del massimario della Corte di Cassazione si richiama l'esigenza di trovare un punto di equilibrio tra esercizio del diritto di difesa ed esigenze di efficienza. Preoccupano gli eccessivi poteri attribuiti al giudice istruttore e la previsione delle inammissibilità dell'appello dell'art. 342 c.p.c., che introducono di fatto un filtro mascherato. L'abrogazione dell'art. 348-ter viene infatti recuperata da altre previsioni (ad es. art. 360, 4° comma).</p>	
<p>Art. 348 c.p.c. "Improcedibilità dell'appello". L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini. Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.</p>	<p>Art. 348 c.p.c. "Improcedibilità dell'appello". L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini. Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio. L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza. Davanti alla corte di appello l'istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 178, e il collegio procede ai sensi dell'articolo 308, secondo comma.</p>	<p>Prima il Presidente e poi il Consigliere istruttore devono compiere delle valutazioni sul fascicolo duplicando così i tempi di lavoro. Non si ritiene che le forti problematiche dei tempi del giudizio di appello possano essere risolte, né migliorate, con le previsioni del decreto legislativo, anche considerando che in sede di appello la fase istruttoria è solo eventuale.</p>	
<p>Art. 348-bis c.p.c. "Inammissibilità dell'appello".</p>		<p>Destano perplessità anche le sanzioni connesse alla decisione sulla sospensiva. Se può essere accettata una decisione sommaria in materia di sospensione, stante la natura cautelare, è inaccettabile la previsione di sanzioni tanto più non a favore della controparte processuale ma della cassa delle ammende.</p>	

**SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA
NOTA OCF
Gruppo di Lavoro "Processo Civile"**

<p>Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.</p> <p>Il primo comma non si applica quando:</p> <p>a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;</p> <p>b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702-quater.</p>	<p>Art. 348-bis c.p.c. "Inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello".</p> <p>Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350-bis.</p> <p>Se è proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi del primo comma solo quando i presupposti ivi indicati ricorrono sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.</p>		
<p>Art. 348-ter c.p.c. "Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello".</p> <p>All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91.</p> <p>L'ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.</p> <p>Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma</p>	<p>Art. 348-ter c.p.c. "Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello".</p> <p>ABROGATO</p>		

**SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA
NOTA OCF
Gruppo di Lavoro "Processo Civile"**

<p>dell'articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile.</p> <p>Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360.</p> <p>La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.</p>	<p>Art. 349 c.p.c. "Nomina dell'istruttore".</p> <p>L'art. era stato abrogato dall'art. 5 del DPR 17.10.1950 n. 857.</p>	<p>Art. 349-bis c.p.c. "Nomina dell'istruttore".</p> <p>Quando l'appello è proposto davanti alla Corte di appello, il presidente, se non ritiene di nominare il relatore e disporre la comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale, designa un componente di questo per la trattazione e l'istruzione della causa.</p> <p>Il presidente o il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino a un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza.</p>	<p>Art. 350 c.p.c. "Trattazione".</p>
--	---	---	--

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA
NOTA OCF
Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

<p>Davanti alla Corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico. Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'art. 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.</p> <p>Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.</p>	<p>Art. 350 c.p.c. "Trattazione". Davanti alla Corte di appello la trattazione dell'appello è affidata all'istruttore, se nominato, e la decisione è collegiale; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico. Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, dichiara la contumacia dell'appellato oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello, e provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza. Quando rileva che ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 348-bis il giudice, sentite le parti, dispone la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 350-bis. Allo stesso modo può provvedere quando l'impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa.</p> <p>Quando non provvede ai sensi del terzo comma, nella stessa udienza il giudice procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti, provvede inoltre sulle eventuali richieste istruttorie, dando le disposizioni per l'assunzione davanti a sé delle prove ammesse.</p>	<p>Art. 350-bis c.p.c. "Decisione a seguito di discussione orale". Nei casi di cui agli articoli 348-bis e 350, terzo comma, il giudice procede ai sensi dell'articolo 281-sexies.</p> <p>Dinanzi alla Corte di appello l'istruttore, fatte precisare le conclusioni, fissa udienza davanti</p> <p>Giudizio positivo sulle semplificazioni introdotte e sulla tutela riconosciuta nell'art. 350-bis con la previsione della discussione orale e dell'udienza collegiale. Che succede però avanti al Tribunale con il giudice monocratico? Considerando</p>	
--	--	---	--

**SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA
NOTA OCF
Gruppo di Lavoro "Processo Civile"**

<p>Art. 351 c.p.c. "Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria". Sull'istanza prevista dall'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza. La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio. Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile. Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.</p>	<p>al collegio e assegna alle parti termine per note conclusionali antecedente alla data dell'udienza. All'udienza l'istruttore svolge la relazione orale della causa. La sentenza è motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.</p> <p>Art. 351 c.p.c. "Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria". Sull'istanza prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza. Davanti alla Corte di appello, i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale. Se nominato, l'istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio. La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla Corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio. Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti all'istruttore o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, con l'ordinanza non impugnabile pronunciata all'esito dell'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.</p>	<p>anche la previsione di rito accelerato in cassazione, vi è il fondato rischio di un giudizio deciso solo da giudici monocratici. Preoccupa anche la previsione di una sentenza motivata in forma sintetica o con riferimento ad un solo punto risolutivo, anche in considerazione dei successivi limiti del giudizio di cassazione. Vi è una netta impressione di un atteggiamento di disfavore verso le impugnazioni che hanno però una funzione importante non rinunciabile nell'ordinamento.</p>	
--	--	--	--

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA
NOTA OCF
Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

<p>Art. 352 c.p.c. "Decisione". Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, ove non provveda ai sensi dell'articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190; la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Se l'appello è proposto alla corte di appello, ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione</p>	<p>Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Davanti alla corte d'appello, se l'udienza è stata tenuta dall'istruttore il collegio, con l'ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria, fissa udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e assegna alle parti un termine per note conclusionali. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.</p> <p>Art. 352 c.p.c. "Decisione". Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, l'istruttore, quando non ritiene di procedere ai sensi dell'articolo 350-bis, fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti, salvo che queste non vi rinuncino, i seguenti termini perentori: 1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni; 2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali; 3) un termine non superiore a quindici giorni prima per il deposito delle note di replica. All'udienza la causa è trattenuta in decisione. Davanti alla Corte di appello, l'istruttore riserva la decisione al collegio. La sentenza è depositata entro sessanta giorni.</p>		
--	---	--	--

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA
NOTA OCF
Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

<p>da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa il relatore.</p> <p>La discussione è preceduta dalla relazione della causa; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.</p> <p>Se l'appello è proposto al tribunale, il giudice, quando una delle parti lo richiede, dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190 e fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.</p> <p>Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies.</p>			
<p>RIFORMA DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE [ART. 3, COMMI 27 E 28 D.LGS. 149/2022]</p> <p>Art. 360 c.p.c. "Sentenze impugnabili e motivi di ricorso". Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; 4) per nullità della sentenza o del procedimento; 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è 	<p>Art. 360 c.p.c. "Sentenze impugnabili e motivi di ricorso". Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; 4) per nullità della sentenza o del procedimento; 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è 	<p>Si ribadiscono le considerazioni e le criticità rilevate per il giudizio di appello sul disvalore riconosciuto dal Legislatore nei confronti delle impugnazioni, ancor maggiore nei confronti dei ricorsi per cassazione.</p> <p>Eppure dalla analisi del contenzioso emerge con evidenza che la gran parte del contenzioso riguarda la sezione Tributaria (e ricorsi promossi per conto delle amministrazioni pubbliche) e in parte minore la sezione Lavoro (giudizi in materia di previdenza ed assistenza).</p> <p>Non si vede perché non si debba incidere sulle questioni specifiche anziché inserire limitazioni alla</p>	<p>Sarebbe invero opportuna una rivalutazione del ruolo e della funzione del giudizio di Cassazione, non solo come risoluzione di questioni di diritto ma come verifica della correttezza del procedimento e del giudizio, anche attraverso il controllo della logicità e coerenza della motivazione e della legalità del procedimento nei gradi precedenti.</p> <p>Vanno riviste, previa adeguata concertazione, le norme sui motivi di ricorso per cassazione e inserito il controllo della logicità e sufficienza della motivazione.</p> <p>La Corte deve giudicare sulla correttezza della decisione</p>

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA

NOTA OCF

Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

<p>stato oggetto di discussione tra le parti. Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3. Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio. Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.</p>	<p>stato oggetto di discussione tra le parti. Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3. Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). Tale disposizione non si applica relativamente alle cause di cui all'articolo 70, primo comma. Le disposizioni di cui al primo, al terzo e al quarto comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.</p>	<p>proponibilità dei ricorsi e alla loro discussione in contraddittorio in pubblica udienza.</p>	<p>impugnata anche nel merito, limitando le pronunce di inammissibilità ad ipotesi limitate e ben individuate. Va chiarito il rapporto tra il principio di autosufficienza e quello di chiarezza e sinteticità degli atti e specificate le ipotesi di inammissibilità, al momento eccessivamente ampie e lasciate alle valutazioni non sindacabili del collegio e, nell'ipotesi dell'art. 380-bis, del singolo consigliere delegato.</p>
<p>Art. 362 c.p.c. "Altri casi di ricorso". Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado d'appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso. Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:</p>	<p>Art. 362 c.p.c. "Altri casi di ricorso". Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado d'appello o in unico grado del giudice amministrativo o di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso. Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:</p>		

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA
NOTA OCF
Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

<p>1) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinari; 2) i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.</p>	<p>1) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali o tra giudice amministrativo e giudice speciale, o tra questi e i giudici ordinari; 2) i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario</p> <p>Le decisioni dei giudici ordinari passate in giudicato possono altresì essere impugnate per revocazione ai sensi dell'articolo 391-quater, quando il loro contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli.</p> <p>Art. 363-bis c.p.c. "Rinvio pregiudiziale". Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione; 2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative; 3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi. L'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale è motivata, e con riferimento alla condizione di cui al numero 2) del primo comma reca specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili. Essa è immediatamente trasmessa alla Corte di cassazione ed è comunicata alle parti. Il procedimento è sospeso dal giorno in cui è depositata l'ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività</p>		
---	---	--	--

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA
NOTA OCF
Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

<p>Art. 366 c.p.c. "Contenuto del ricorso". Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'indicazione delle parti; 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata; 3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa; 4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis; 	<p>istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.</p> <p>Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l'inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni di cui al primo comma. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti costituite di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'articolo 378.</p> <p>Con il provvedimento che definisce la questione è disposta la restituzione degli atti al giudice. Il principio di diritto enunciato dalla Corte è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti.</p> <p>Art. 366 c.p.c. "Contenuto del ricorso". Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'indicazione delle parti; 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata; 3) la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso; 4) la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano; 		
---	---	--	--

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA
NOTA OCF
Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

<p>5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto</p> <p>6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.</p> <p>Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.</p> <p>Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.</p> <p>Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.</p>	<p>5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto.</p> <p>6) la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda, illustrando il contenuto rilevante degli stessi.</p> <p>Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.</p>		
<p>Art. 369 c.p.c. "Deposito del ricorso".</p> <p>Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena d'improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.</p> <p>Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d'improcedibilità:</p> <p>1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;</p> <p>2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti, oppure copia</p>	<p>Art. 369 c.p.c. "Deposito del ricorso".</p> <p>Il ricorso è depositato a pena d'improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d'improcedibilità:</p> <p>1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;</p> <p>2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai</p>		

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA
NOTA OCF
Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

<p>autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 362;</p> <p>3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;</p> <p>4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.</p> <p>Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di Cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.</p> <p>Art. 370 c.p.c. "Controricorso". La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale. Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366, in quanto è possibile. Il controricorso è depositato nella cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notificazione, insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato.</p> <p>Art. 372 c.p.c. "Produzione di altri documenti". Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata</p>	<p>quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 362;</p> <p>3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;</p> <p>4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.</p> <p>Art. 370 c.p.c. "Controricorso". La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale. Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366, in quanto è possibile. Il controricorso è depositato ne, insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato.</p> <p>Art. 372 c.p.c. "Produzione di altri documenti". Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata</p>		
--	--	--	--

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA

NOTA OCF

Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

<p>e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso. Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, ma deve essere notificato, mediante elenco, alle altre parti.</p> <p>Art. 375 c.p.c. "Pronuncia in camera di consiglio". La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360 2) 3) 4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione; 5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza. <p>La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui all'articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio.</p>	<p>e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso. Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.</p> <p>Art. 375 c.p.c. "Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio". La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, nonché nei casi di cui all'art. 391-quater.</p> <p>La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360; 1-bis) dichiarare l'improcedibilità del ricorso; 2) 3) 4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione, salva l'applicazione del primo comma. 4-bis) pronunciare nei casi di correzione di errore materiale; 4-ter) pronunciare sui ricorsi per revocazione e per opposizione di terzo, salva l'applicazione del primo comma; 4-quater) in ogni altro caso in cui non pronuncia in pubblica udienza. <p>La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro</p>	<p>Le norme consolidano la scelta di rinunciare alla pubblica udienza da parte del Presidente della Sezione senza alcuna possibilità delle parti di interloquire.</p>	<p>Si possono inserire modalità di richiesta di discussione in udienza delle parti, ovvero al contrario, di rinuncia alla discussione riportandosi agli scritti difensivi (vedi processo amministrativo). Va riconosciuto il ruolo dell'udienza pubblica nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, che il semplice scambio di memorie non garantisce pienamente.</p>
--	---	---	--

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA
NOTA OCF
Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

<p>Art. 376 c.p.c. "Assegnazione dei ricorsi alle sezioni". Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se, a un sommario esame del ricorso, la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice. La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso. All'udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale.</p> <p>Art. 377 c.p.c. "Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente". Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o</p>	<p>caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui all'articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio.</p> <p>Art. 376 c.p.c. "Assegnazione dei ricorsi alle sezioni". Il primo presidente assegna i ricorsi alle sezioni unite o alla sezione semplice. La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza. All'udienza o all'adunanza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta con ordinanza soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio.</p> <p>Art. 377 c.p.c. "Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente". Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o</p>		
--	--	--	--

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA
NOTA OCF
Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

<p>l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione. Dell'udienza è data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima.</p> <p>Il primo presidente, il presidente della sezione semplice o il presidente della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, quando occorre, ordina con decreto l'integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata.</p> <p>Art. 378 c.p.c. "Deposito di memorie di parte". Le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima della udienza.</p> <p>Art. 379 c.p.c. "Discussione". All'udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso. Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese. Non sono ammesse repliche.</p> <p>Art. 380 c.p.c. "Deliberazione della sentenza".</p>	<p>l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione. Dell'udienza è data comunicazione dal cancelliere al pubblico ministero e agli avvocati delle parti almeno sessanta giorni prima.</p> <p>Il primo presidente o il presidente della sezione, quando occorre, ordina con decreto l'integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata.</p> <p>Art. 378 c.p.c. "Deposito di memorie di parte". Il pubblico ministero può depositare una memoria non oltre venti giorni prima dell'udienza. Le parti possono depositare sintetiche memorie illustrative non oltre dieci giorni prima della udienza.</p> <p>Art. 379 c.p.c. "Discussione". L'udienza si svolge sempre in presenza. All'udienza il relatore espone in sintesi le questioni della causa. Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese. Il presidente dirige la discussione, indicandone ove necessario i punti e i tempi. Non sono ammesse repliche.</p> <p>Art. 380 c.p.c. "Deliberazione della sentenza".</p>		
---	---	--	--

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA

NOTA OCF

Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

<p>La Corte, dopo la discussione della causa, delibera, nella stessa seduta, la sentenza in camera di consiglio.</p> <p>Si applica alla deliberazione della Corte la disposizione dell'articolo 276.</p> <p>Art. 380-bis c.p.c. "Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull'inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso".</p> <p>Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell'articolo 376, primo comma, il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata un'ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso.</p> <p>Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto è notificato agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.</p> <p>Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.</p> <p>Art. 380-bis.1 c.p.c. "Procedimento per la decisione</p>	<p>La Corte, dopo la discussione della causa, delibera, nella stessa seduta, la sentenza in camera di consiglio.</p> <p>Si applica alla deliberazione della Corte la disposizione dell'articolo 276.</p> <p>La sentenza è depositata nei novanta giorni successivi.</p> <p>Art. 380-bis c.p.c. "Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati".</p> <p>Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti.</p> <p>Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391.</p> <p>Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell'articolo 380-bis 1, e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96.</p> <p>Art. 380-bis.1 c.p.c. "Procedimento per la decisione in camera di consiglio".</p>	<p>La previsione del c.d. rito accelerato comporta una sostanziale "monocratizzazione" del giudizio di cassazione, affidando un potere decisorio ad un singolo magistrato, con la possibilità / minaccia di pesanti conseguenze sanzionatorie. Appare quindi necessario che questo istituto sia totalmente soppresso.</p>	<p>Il rito "accelerato" deve essere soppresso o, quantomeno, rivisitato, assicurando il diritto di difesa e di ottenere una sentenza collegiale, senza il rischio di sanzioni aggiuntive, soprattutto nei confronti della cassa delle ammende.</p> <p>Va eliminato il c.d. raddoppio del contributo unificato, sanzione non giustificata e iniqua, considerando i costi del processo. Potrebbe semmai prevedersi una forma premiale, con la restituzione del contributo o parte di esso per chi aderisce alla proposta del consigliere delegato.</p>
--	---	---	--

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA

NOTA OCF

Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

<p>in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice". Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell'articolo 375, secondo comma, è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.</p> <p>Art. 380-ter c.p.c. "Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza". Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte. Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza. In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.</p>	<p>Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alle sezioni unite o alla sezione semplice è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno sessanta giorni prima. Il pubblico ministero può depositare le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro sintetiche memorie illustrative non oltre dieci giorni prima dell'adunanza. La Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti. L'ordinanza, sinteticamente motivata, è depositata al termine della camera di consiglio, ma il collegio può riservarsi il deposito nei successivi sessanta giorni.</p> <p>Art. 380-ter c.p.c. "Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza". Nei casi previsti dall'articolo 375, secondo comma, numero 4, si applica l'articolo 380-bis.1; il pubblico ministero deposita le sue conclusioni scritte nel termine ivi stabilito.</p>		
<p>Obbligatorietà deposito telematico degli atti anche introduttivi</p>		<p>E' necessario definire al più presto un'unica piattaforma per i depositi telematici per tutte le procedure giudiziali, che preveda</p>	<p>Si chiede l'attuazione delle mozioni nn. 1, 7, 22, 35, 70 e 157 del recente Congresso Forense di</p>

SCHEMA CRITICITA' RIFORMA CARTABIA
NOTA OCF
Gruppo di Lavoro "Processo Civile"

		<p>una upload fornita gratuitamente dal Ministero, che consenta il caricamento diretto degli atti e dei documenti, con attività differenti a seconda del tipo di processo (civile, penale, amministrativo e tributario) ma con identico e semplificato layout dei comandi, che consenta agli avvocati di effettuare tali attività in modo agevole e ricevendo immediatamente il riscontro da parte della Cancelleria circa l'attività svolta.</p>	<p>Lecce approvate con il 93 % dei voti dei delegati.</p> <p>Vanno limitate le ipotesi di sospensione ed interruzione del sistema per manutenzione ed aggiornamento, che stanno intervenendo con eccessiva continuità, per tempi sempre più lunghi e senza preavviso</p> <p>Gli Avvocati hanno diritto di poter effettuare i depositi con serenità, con la certezza del risultato positivo senza dover attendere conferme e certificazioni e soprattutto deve essere riconosciuto il rispetto dei termini ad un momento certo collegato all'attività della parte e non al funzionamento del sistema.</p> <p>Si chiede di potere affrontare le questioni relative al processo telematico in un tavolo di lavoro congiunto</p>
--	--	---	--